

STATUTO

**FREEDOM ONE S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI INCARICO FR VIA
GIOVANNI CEDRONE 6

Numero REA: FR - 199727

Codice fiscale: 03098060605

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

dato lettura alla Comparente, che da me personalmente interpellata l'ha in tutto confermato.

Scritto da persona di mia fiducia e da me in parte occupa due pagine e parte della terza di un foglio e viene sottoscritto alle ore undici e minuti quaranta (11,40).

F.TO: Alba Castellini, Enrico Messina L.S.

ALLEGATO "A" AL N. 5.697 DI RACCOLTA

S T A T U T O

DELLA "FREEDOM ONE S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1

E' costituita una società a responsabilità limitata semplificata denominata "FREEDOM ONE S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

Articolo 2

La società ha sede in San Giovanni Incarico (FR).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune.

Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

La società non ha scopo di lucro ed esercita in via stabile e principale le seguenti attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- tutela e promozione dei diritti umani e civili dei migranti con particolare riferimento ai rifugiati, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale;
- solidarietà sociale per cittadini svantaggiati rivolta a favorirne l'inclusione sociale, l'inserimento lavorativo e la cittadinanza attiva rivolta prevalentemente a cittadini immigrati;
- accoglienza integrata dedicata in special modo ai migranti forzati;
- attività di supporto e affiancamento alla creazione d'impresa e di start up per nativi e migranti in condizioni di svantaggio;
- solidarietà, cooperazione internazionale e decentrata;
- interventi di natura sociale e/o assistenziale per il pieno riconoscimento dei diritti dei soggetti svantaggiati anche con riferimento alle donne;
- attività di addestramento, orientamento formazione professionale ed istruzione;
- attività di scolarizzazione e di contrasto all'evasione e alla dispersione scolastica di minori e

adolescenti nativi e migranti;

- organizzazione, per fini associativi, di attività e manifestazioni sportive dilettantistiche escluse quelle di cui all'art. 2 della L. 91/1981;

- promozione della cultura e dell'arte e attività di tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al D.Lgs. 42/2004, ivi comprese le biblioteche, le arti minori e la promozione delle cose di interesse artistico e culturale dei paesi in via di sviluppo;

- attività di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 D.Lgs. 22/1997.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate in via stabile e principale. Per attività principale si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

Fermo restando il rispetto del predetto limiti, l'impresa sociale potrà svolgere anche attività direttamente connesse e/o accessorie a quelle istituzionali e potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative rientranti nei propri scopi.

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l'impresa sociale potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi immobili che mobili, fare contratti e/o accordi con altri Enti e/o terzi in genere.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e può essere prorogata.

Articolo 5

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società, s'intende eletto a tutti gli effetti di legge nel domicilio di ciascuno risultante dal Registro delle imprese.

CAPITALE - PARTECIPAZIONI

Articolo 6

Il capitale sociale è fissato in Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati dai soci a favore della società nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti e nel rispetto delle delibere C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e del 19 luglio 2005 n. 1058.

Tutte le somme che i soci mutueranno alla società, anche in conto capitale ed anche non in proporzione alla loro partecipazione al capitale sociale, saranno improduttive di interessi o di diritto alla percezione degli stessi, tenuto presente il disposto delle leggi vigenti, e ciò costituisce prova contraria alla presunzione di legge. La produttività di interessi dovrà essere deliberata espressamente dall'Assemblea della società.

Articolo 7

Le quote sociali sono trasferibili liberamente a causa di morte.

Qualora un socio intenda cedere, in tutto o in parte, la propria quota a titolo oneroso dovrà darne preventiva comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata A.R. o consegnata a mano o a mezzo p.e.c. con l'indicazione del nome dell'acquirente proposto e del prezzo e modalità della cessione, agli altri soci. Ad essi spetta il diritto di prelazione a parità di condizioni, proporzionalmente alla quota da ciascuno posseduta, da esercitarsi con lettera raccomandata A.R. spedita ovvero lettera raccomandata a mano o a mezzo p.e.c. consegnata al cedente, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione dello stesso.

Decorsi tali termini la prelazione si intende rinunciata e le quote sono liberamente cedibili.

La rinuncia al diritto di prelazione può anche risultare da dichiarazione espressa di rinuncia sottoscritta dagli altri soci.

Il patto di prelazione non si applica nel caso in cui la cessione avvenga in favore del coniuge, dei parenti in linea retta e collaterali fino al secondo grado.

Articolo 8

Sono considerate cause di esclusione dalla società per giusta causa, volontarie, non automatiche: il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento; lo svolgimento di attività in concorrenza. L'esclusione è stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale intervenuto, sia nella prima che nelle successive sedute, non computandosi nel quorum la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata A./R., al socio escluso salvo

che, entro tale termine, il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente. All'uopo si precisa che qualora decorra, senza opposizione, il predetto termine di trenta giorni, l'Organo Amministrativo potrà chiedere la cancellazione del nome di detto socio dal Registro delle imprese competente, previa redazione un apposito atto notarile di accertamento corredato del Certificato di mancata opposizione, in cui viene previsto il deposito della quota di liquidazione, qualora spettante, secondo la situazione patrimoniale esistente, al socio escluso.

Se la società è composta da due soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale, su domanda dell'altro.

I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal presente atto.

È esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Il socio escluso può, con istanza da inviarsi a mezzo raccomandata A./R. presso la sede della società entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell'esclusione, chiedere che della questione venga investita nuovamente l'assemblea in sede ordinaria, la quale dovrà essere riunita entro i successivi dieci giorni per deliberare a maggioranza assoluta del capitale intervenuto.

Articolo 9

I versamenti sulle quote saranno richiesti dall'Organo Amministrativo nei termini e modi che reputerà convenienti.

Articolo 10

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle quote da ciascuno di essi rispettivamente possedute. E' comunque attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente, nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c.; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione ai singoli soci

di determinate attività sociali, o di azioni o quote di altre aziende nelle quali la società abbia eventualmente compartecipazione.

Articolo 11

Il diritto di recesso spetta ai soci nelle ipotesi stabilite dalla legge.

Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società con raccomandata A.R. entro giorni trenta decorrenti alternativamente:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;
- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;
- altresì entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso, se diverso dalla delibera assembleare.

Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta presso la sede sociale.

Per il rimborso delle quote si applica l'art. 2473 c.c.

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 12

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

Articolo 13

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte a cura dell'Organo Amministrativo con lettera raccomandata a mano o a mezzo p.e.c. consegnata ovvero lettera raccomandata A.R. spedita nel domicilio risultante dal Registro delle imprese, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci siano presenti o informati della riunione. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 14

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che rivestono la qualità di socio sulla base delle ri-

sultanze del Registro delle imprese.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio o da un'altra persona.

Articolo 15

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 16

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o - in caso di sua assenza o impedimento - dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da altra persona designata dagli intervenuti a maggioranza.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo crede opportuno, uno scrutatore tra i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano in un verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dallo scrutatore. Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente dell'adunanza lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale intervenuto, salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nei casi previsti dalla legge le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso uno degli Amministratori comunica a tutti i soci ed a tutti gli Amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine, non inferiore a dieci giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso alla stessa; entro lo stesso termine uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, possono chiedere che la decisione sia adottata con deliberazione assembleare. Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione. Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito verbale, inserito nel libro delle decisioni dei soci, da cui deve risultare l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione, l'indicazione dei soci favorevoli, contrari o astenuti e, su

richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro decisione. Copia del verbale deve essere trasmessa a tutti i soci. Le decisioni assunte con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 17

La società è amministrata, a scelta dei soci che provvedono alla nomina, da un Amministratore Unico, o da un Consiglio d'Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci in sede di nomina o da due o più Amministratori che agiranno congiuntamente o disgiuntamente.

L'Assemblea dei soci provvede all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione - ove non vi abbia provveduto l'Assemblea in sede di nomina - elegge tra i suoi membri un Presidente ed, eventualmente, un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento, che durano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.

Sono eleggibili alla carica di Amministratore coloro

i quali hanno i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza come infra dettagliatamente specificato:

a) per onorabilità deve intendersi che gli Amministratori:

- non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

- non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 1423/1956 o della legge 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:

a) reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal D.Lgs. 39/2010;

b) reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;

c) reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

- non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

b) per professionalità deve intendersi un'esperienza almeno biennale nelle attività e nel management di enti aventi come scopo sociale l'accoglienza, la protezione o l'inclusione sociale di persone svantaggiate con particolare riferimento a immigrati e migranti forzati;

c) per indipendenza deve intendersi la mancanza di esercizio di attività in conflitto di interessi.

I componenti dell'organo amministrativo possono anche essere non soci e durano in carica a tempo indeterminato sino a dimissioni o revoca, anche senza giusta causa, da parte dei soci, ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza

giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni.

Non possono rivestire la carica di Amministratore i soggetti che rappresentino imprese private con finalità di lucro, Amministrazioni Pubbliche o società con unico socio persona fisica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per ragione del loro ufficio ma non un compenso.

Articolo 18

L'Amministratore Unico, gli Amministratori o il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed hanno facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei soci.

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dei casi: all'Amministratore Unico; al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente, per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; agli Amministratori; per tutti con le stesse modalità con le quali è loro attribuita l'amministrazione o con quelle che determineranno i soci al momento della loro nomina.

La firma del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione in luogo del Presidente del Consiglio di Amministrazione fa piena prova, nei confronti dei terzi, dell'impedimento di questi.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e l'eventuale compenso. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 Cod. Civ.

Articolo 19

L'Amministratore Unico, gli Amministratori o il Consiglio di Amministrazione possono nominare, anche fra i non soci, procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, investendoli individualmente o collettivamente della firma sociale con quelle attribuzioni, nei limiti consentiti dalla legge, e re-

tribuzioni che crederanno del caso.

Articolo 20

Qualora per dimissioni od altre cause vengano a mancare due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, s'intende decaduto l'intero Consiglio e si dovrà immediatamente convocare l'Assemblea per la nomina di tutti gli Amministratori.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede della società sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno uno dei suoi membri o dall'Organo di controllo, ove esistente.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera da spedirsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore ed all'Organo di controllo se istituito; in casi urgenti il Consiglio può essere altresì convocato con telegramma, posta elettronica, telefonicamente o verbalmente, almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio è comunque valido se risultano presenti tutti i suoi membri e i Sindaci eventualmente in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. L'astensione dal voto è considerata voto contrario.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso uno degli Amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione da adottare, fissando un termine, non inferiore ad otto giorni, entro il quale l'Amministratore deve far pervenire presso la sede sociale il proprio consenso alla stessa. Le comunicazioni potranno avvenire con qualsiasi mezzo che dia sicurezza di ricezione e di provenienza della decisione. Nel caso di consultazione scritta o di consenso espresso per iscritto, dovrà essere redatto apposito verbale, inserito nel libro delle decisioni degli Amministratori, da cui deve risultare l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione, l'indicazione degli Amministratori favorevoli, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro decisione. Copia del verbale deve essere trasmessa a tutti gli Amministratori. Le decisioni assunte con consultazione scritta o sulla base del

consenso espresso per iscritto sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 22

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione, nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni degli amministratori, che siano stati nominati con poteri disgiunti o congiunti, debbono essere adottate mediante apposita deliberazione; a tal fine gli amministratori vengono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni così assunte devono risultare da verbale sottoscritto da almeno un amministratore; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle

decisioni degli amministratori; per quanto riguarda le modalità di convocazione, il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione si applicano, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente articolo, le disposizioni del presente statuto concernenti il Consiglio di Amministrazione.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE - CONTROLLO DEI SOCI

Articolo 23

Ai sensi del D.Lgs. 112/2017 deve essere nominato un Organo di controllo che può avere composizione monocratica o collegiale a scelta dei soci che decidono la nomina, precisandosi che la nomina della maggioranza dei componenti dell'Organo di controllo non può essere riservata a soggetti esterni alla società, salvo quanto infra previsto e comunque in quanto compatibilmente con la natura della stessa e con le finalità perseguite.

Non possono rivestire la carica di sindaco i soggetti che rappresentino imprese private con finalità di lucro, Amministrazioni Pubbliche o società con unico socio persona fisica.

Sono eleggibili alla carica di sindaco coloro i quali hanno i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza come infra dettagliatamente specificato:

- a) per onorabilità deve intendersi che i sindaci:
- non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - non siano state sottoposte a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 1423/1956 o della legge 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - non siano state condannate con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene:

a) reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal D.Lgs. 39/2010;

b) reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;

c) reclusione per un tempo superiore ad un anno per un delitto contro la pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

d) reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo;

- non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fatti-specie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

b) per professionalità deve intendersi iscrizione al registro dei revisori legali;

c) per indipendenza deve intendersi la mancanza di esercizio di attività in conflitto di interessi.

I sindaci esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o dai sindaci.

Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, con le precisazioni di cui sopra, le funzioni dell'Organo di controllo sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea provvede alla nomina dei componenti dell'Organo di controllo entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dal quale risulta che sono venute meno le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata. Scaduto il termine, provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato.

Articolo 24

Ai sensi D.Lgs. 112/2017 nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, si procederà con le maggioranze ordinarie assembleari alla nomina un Revisore, iscritto nel Registro dei

Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il Revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese della nomina dell'Organo di controllo.

Articolo 25

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali nonché i documenti relativi all'amministrazione.

Per la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all'amministrazione, da effettuarsi presso la sede sociale, i soci che ne hanno diritto dovranno farne richiesta scritta agli amministratori mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima dei giorni prescelti, indicando l'ora degli accessi e la loro ragionevole durata, nell'ambito delle ore lavorative, ed indicando altresì le generalità del professionista eventualmente incaricato della consultazione.

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

Ai sensi del D.Lgs. 112/2017, ferma restando la normativa in vigore, nei regolamenti aziendali si prevederanno forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

I lavoratori della società, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dall'Organo amministrativo con i loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 26

L'esercizio sociale comincia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno, tranne il primo la cui durata è fissata nell'atto costitutivo.

Articolo 27

Alla fine di ogni esercizio sociale gli Amministratori o il Consiglio d'amministrazione predispongono il bilancio sociale con il conto economico e la nota integrativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni qualora, a giudizio dell'Organo

amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Ai sensi del D.Lgs. 112/2017 la società deve, inoltre, redigere e pubblicare sul proprio sito internet e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Articolo 28

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla sorte degli utili, dopo il prelevamento di una somma destinata per legge a riserva legale fino a che questa non raggiunga il limite da quest'ultima previsto.

In caso di autorizzazione della Commissione Europea a richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è possibile destinare una quota non superiore a tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli stessi enti associativi riconosciuti, cui aderiscano almeno mille imprese sociali iscritte nel Registro delle imprese di almeno cinque diverse regioni o province autonome e dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, nonché dalla Fondazione Italia Sociale, specificamente ed esclusivamente destinati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di attività di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la promozione della costituzione di imprese sociali o di loro enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.

L'attività imprenditoriale deve essere diretta al perseguimento dell'interesse generale, non particolare e l'attività produzione o allo scambio di beni o servizi di utilità sociale deve, inoltre, essere inoltre svolta in via principale, secondo i parametri tassativamente previsti dal D.Lgs. 112/2017 e dalle norme di settore, in funzione della tipologia di impresa sociale ossia ricavi non superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della società; occupazione di lavoratori in misura non infe-

riore al trenta per cento rispetto al complesso dei lavoratori impiegati, a qualunque titolo, nella società. La relativa situazione deve risultare da attestazione rilasciata ai sensi della normativa vigente.

Per la società vi è totale assenza dello scopo di lucro soggettivo in quanto essa destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

A tale fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, fatto salvo il disposto del terzo comma dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 29

La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e per le altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 del codice civile.

Al verificarsi di una causa di scioglimento l'assemblea dei soci, se del caso convocata dall'Organo amministrativo, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente delibera su: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.

Articolo 30

Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente e con gli effetti di cui all'articolo 2487-ter del codice civi-

le.

In caso di scioglimento volontario della società o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale il patrimonio residuo - dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 112/2017 e dedotti i dividendi deliberati e non distribuiti - è devoluto ad enti del Terzo Settore costituiti e operati da almeno tre anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali.

CONTROVERSIE SOCIALI

Articolo 31

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, nonché quelle promosse da Amministratori, liquidatori e Sindaci e quelle promosse nei loro confronti, sono devolute al giudizio di un arbitro da nominarsi dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la società.

L'arbitro giudicherà secondo equità, senza formalità di procedura, quale amichevole compositore con arbitrato irrituale.

Articolo 32

Per quanto qui non disposto valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

F.TO: Alba Castellini, Enrico Messina L.S.

"Atto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Frosinone"

"Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 del DPR n. 445/2000, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso Registro delle Imprese"